

Commento della Cisl FP al Disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

La Legge di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante *disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione* contiene alcune norme che interessano la pubblica amministrazione e i comparti che la nostra Federazione segue. Attualmente il provvedimento, approvato dai due rami del Parlamento, è alla firma del Presidente della Repubblica e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Di seguito riportiamo gli articoli contenuti nel provvedimento di interesse della Federazione.

Articolo 1, comma 8-bis e 8-ter (Riduzione tassazione enti terzo settore)

Questo articolo, oltre a contenere norme che riguardano in senso stretto interventi di garanzia in favore delle Piccole e medie imprese in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e che sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, contiene, ai commi 8-bis e 8-ter modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore.

Il decreto legge ripristina l'aliquota IRES al 12% per le attività del Terzo settore, dopo l'innalzamento previsto dalla legge di Bilancio 2019 che aveva previsto l'abrogazione dell'articolo, contenuto nel D.P.R. n. 601/1973, che disponeva l'agevolazione per gli enti del non profit (riduzione alla metà dell'IRES).

Viene inoltre chiarito che questa agevolazione non è cumulabile con la mini IRES per gli utili reinvestiti in beni strumentali e nuova occupazione.

L'articolo introduce anche il divieto di cumulo di questo beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.

Viene posticipata l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019. Dunque, l'abrogazione non decorre più dal 1/01/2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale e la riduzione a metà dell'IRES per tali enti permane fino all'emanazione di dette misure.

Trattasi degli enti e degli istituti di assistenza sociale, delle società di mutuo soccorso, degli enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; degli istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; degli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; degli istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.

La norma stabilisce inoltre che, con successivi provvedimenti legislativi debbano essere individuate misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, garantendo il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore.

Fino a quando non siano individuate le ulteriori misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, permane la riduzione a metà dell'IRES nei confronti degli enti indicati che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.

Articolo 3, comma 1-*quaterdecies* (Adeguamento degli statuti di alcuni organismi sportivi alle disposizioni in materia di limiti al rinnovo dei mandati)

L'articolo 3 del provvedimento contiene misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro.

In particolare, il comma 1-*quaterdecies* proroga il termine previsto per l'adeguamento degli statuti delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA) e degli Enti di promozione sportiva (EPS) in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e di altri organismi sportivi¹.

In particolare, il termine fissato di 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte del CONI viene rideterminato in 6 mesi dalla medesima data.

¹ Si tratta della legge n. 8/2018 che ha disciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS. Per i suddetti enti il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) – oltre che ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Conseguentemente, lo statuto del CONI è stato modificato dal Consiglio nazionale il 26/10/2018 con deliberazione n. 1615 e approvato con DPCM 21/12/2018. Per le FSN, le DSA e gli EPS – oltre che per i membri degli organi direttivi delle loro strutture territoriali – il limite di 3 mandati può essere abbassato dai singoli statuti (fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie).

Articolo 5 (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

Questo articolo modifica il comma 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), prevedendo che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali:

- 1) le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, oppure confermata all'esito di un giudizio, oppure hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- 2) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- 3) fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Può quindi essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico nel caso in cui la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia:

- 1) tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia ommesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 2) dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

Sull'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

Articolo 8, commi da 1 a 5 (Piattaforme digitali)

Questo articolo stabilisce che vengano trasferiti, dall'Agencia per l'Italia Digitale (Agid) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i compiti relativi alla piattaforma tecnologica (per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento) attraverso la quale vengono effettuati i pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico.

Per tale motivo, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, secondo criteri e modalità individuate con dPCM, deve essere costituita una società per azioni partecipata interamente dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività relative alla piattaforma tecnologica, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

A tale scopo viene utilizzata una quota parte delle risorse finanziarie già destinate all'Agid per le esigenze della piattaforma, secondo procedure definite con dPCM, che vengono riassegnate allo stato di previsione del MEF e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Vengono inoltre affidate alla Presidenza del Consiglio le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, per rendere "capillare" la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma.

Viene prorogato il mandato del Commissario straordinario per l'attivazione dell'Agenda digitale dal 15/09/2019 al 31/12/2019 e attribuito dal 1° gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario che la Presidenza del Consiglio esercita mediante proprie strutture, di cui viene disposto il relativo finanziamento, individuate dal Presidente del Consiglio di concerto con il MEF per le materie di sua competenza.

L'articolo regola inoltre la gestione e i compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.

Si stabilisce inoltre che i soggetti abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma. Le pubbliche amministrazioni² sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico; e consentono di

² Per pubbliche amministrazioni si intendono - oltre quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione) - anche i gestori di servizi pubblici (incluse le società quotate) in relazione ai servizi di pubblico interesse, nonché le società a controllo pubblico (escluse le società quotate).

effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma anche per il pagamento spontaneo di tributi, così come accettano altre forme di pagamento elettronico.

La gestione della piattaforma viene trasferita dall'Agid alla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale, ove nominato, del Commissario straordinario per straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

Allo stesso tempo, è prevista l'attribuzione, dal 1° gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale esercitate dalla Presidenza del Consiglio mediante proprie strutture.

La Presidenza del Consiglio per le funzioni acquisite si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza e di "significativa" esperienza in materia tecnologica e di gestione di processi

Numero, qualificazioni richieste, compensi degli esperti sono da determinarsi con apposito dPCM.

Articolo 9-bis, comma 1 (Personale del Servizio sanitario nazionale)

Questo articolo introduce disposizioni in tema di personale del Servizio sanitario nazionale, e modifica alcune norme della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

Solo per il comparto Sanità il provvedimento posticipa di un anno al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore di alcune disposizioni sulle procedure concorsuali che la legge di bilancio 2019 ha introdotto per gli altri comparti a partire dal 1° gennaio 2019.

In particolare, le modifiche apportate dalla legge in esame prevedono che le graduatorie delle procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2020 per l'assunzione di personale tecnico-professionale ed infermieristico del SSN possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

Si specifica comunque che la eventuale rinuncia al posto da parte di uno o più dei vincitori può comunque rendere possibile l'assunzione di uno o più idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2020 (invece che dal 1° gennaio 2019 come per gli altri comparti) sono abrogate le norme che prevedono:

- l'obbligo per le aziende, prima di indire nuove procedure concorsuali, di verificare che per le professionalità richieste non ci siano idonei collocati in proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007.

- la possibilità di limitare nei bandi di concorso il numero degli idonei entro il venti per cento dei posti banditi.

Articolo 11, commi 1 e 2 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche. Si sblocca, dunque, la possibilità per i CCNL di finanziare i fondi per consentire l'incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, anche oltre l'importo del 2016.

La disposizione attuale (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, c.d. riforma Madia) prevede, infatti, che l'ammontare delle risorse destinabili al trattamento economico accessorio non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

IL decreto legge esclude ora da tale limite gli incrementi previsti dai CCNL successivi al 22/06/2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga.

Sono inoltre escluse le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo quanto stabilito per il triennio 2018-2020, dal decreto legislativo 75/2017 (art. 20)³.

Articolo 11-bis, commi 1-10 e 16-19 (Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali)

L'articolo contiene misure di interesse degli enti locali relative a:

- 1) posticipazione del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;
- 2) sottrazione delle risorse aggiuntive destinate agli incrementi del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa conseguenti al CCNL 2016-2019 del comparto funzioni locali ai tetti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- 3) istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali;
- 4) utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari;
- 5) disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti;

³ Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

- 6) riparto in 5 annualità dell'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro;
- 7) proroga del termine ultimo per il rimborso da parte degli enti territoriali delle anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti commerciali);
- 8) incremento di 110 milioni di euro per il 2019, del contributo attribuito ai comuni a titolo di ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione della TASI, all'incremento del fondo per l'attuazione del programma di Governo nelle more dell'intesa per il coordinamento della finanza pubblica tra il Governo e la regioni Friuli Venezia Giulia;
- 9) modifiche alla legge di bilancio per il 2019;
- 10) monitoraggio delle opere realizzate con il contributo di 190 milioni di euro ex art.1, comma 845, della legge di bilancio 2019 (comma 16); all'installazione di sistemi di videosorveglianza, a cui sono destinate ulteriori risorse per il 2019 (commi 17-19).

Viene prorogato dal 30/6/2019 al 31/12/2019 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

Il termine è prorogato nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico (istituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) che ha il compito di definire le linee guida di revisione della disciplina degli enti locali con particolare riferimento all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e città metropolitane (legge 56/2014) che ha, fra l'altro, istituito le città metropolitane e ridefinito il sistema delle province; al superamento dell'obbligo di gestione associata di funzioni; alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai comuni, e principalmente di quelli di piccole dimensioni.

A partire dal 31 dicembre 2019 i piccoli comuni (con popolazione fino a 5.000 abitanti oppure fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali comunali.

Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.

Il termine per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni in questione era stato fissato inizialmente al 1° gennaio 2014.

Sono previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni da svolgere in forma associata:

- 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;

- 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali;
- 31 dicembre 2014 al complesso delle funzioni.

Per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa (artt.13 e ss. del CCNL comparto funzioni locali –Triennio 2016-2018), limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

La mancata applicazione del suddetto tetto di spesa è limitato agli aumenti del salario accessorio conseguenti agli incrementi disposti ai sensi dell'art.15, commi 2 e 3, del richiamato CCNL.

La norma richiama il differenziale fra gli importi per trattamento accessorio erogato alla data di entrata del richiamato CCNL e gli importi per l'eventuale maggior trattamento che gli enti locali riconosceranno al personale. I conseguenti maggiori costi saranno posti a valere sui risparmi connessi con il minor utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Sono comunque fatte salve le norme riguardanti l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dall'art.1, commi 557-quater e 562, della legge n.296/2006.

Viene inoltre istituito un tavolo tecnico-politico presso il MEF con l'incarico di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali.

Del tavolo fanno parte rappresentanti di Anci, "tecnici" del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia, nonché del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

La norma interviene sulla disposizione di cui all'art.1, comma 866, della legge n.205/2017 che consente agli enti locali, a determinate condizioni, di avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Si interviene sul Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, istituito presso il Ministero dell'interno: i comuni interessati devono comunicare al Ministero dell'interno entro il 20 dicembre 2019 la sussistenza di spese dovute a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, di ammontare

complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati; le richieste devono essere soddisfatte per l'intero importo delle spese.

Gli enti locali sono inoltre autorizzati a ripartire l'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro in un numero massimo di 5 annualità, a quote costanti.

Viene prorogato al 30 dicembre 2019 il termine ultimo originariamente previsto dalla legge di bilancio 2019 per il rimborso delle anticipazioni di liquidità ottenute dagli enti territoriali

Si prevede l'incremento, limitatamente all'anno 2019 e per un importo di 110 milioni di euro, del contributo attribuito ai comuni interessati dalla legge di bilancio 2019, a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Per effetto della modifica proposta il contributo complessivo relativo all'anno 2019 ammonta pertanto a € 300 milioni⁴.

Si prevede che in caso di mancata conclusione degli accordi entro il 15 marzo 2019, le somme del fondo per gli investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade non utilizzate siano destinate ad incrementare i contributi destinati alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio e destinati ai comuni per le medesime finalità, con dPCM, su proposta del Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 marzo 2019.

In caso di mancata intesa il dPCM deve comunque essere emanato entro il 15/04/2019.

Viene differito il termine, dal 31 gennaio al 15 marzo 2019, entro cui dovranno essere sottoscritti gli accordi bilaterali diretti a definire l'ammontare del contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Viene soppressa la previsione della legge di bilancio per il 2019 che riguarda le modalità di monitoraggio delle opere pubbliche finalizzate alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale realizzate con il contributo complessivo di 190 milioni di euro annui. La disposizione prevede che il monitoraggio

⁴ Si ricorda che l'articolo 1, comma 892, della legge di bilancio 2019 ha disposto l'assegnazione ai comuni interessati di un contributo nell'importo complessivo di 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Il riparto avverrà tramite decreto del Ministro dell'interno, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti. Tali contributi dovranno essere monitorati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

sia effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Per la relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente. Si tratta del fondo in cui confluiscono le risorse, di parte corrente, attribuite agli enti locali in conseguenza degli effetti recati dal D.Lgs. n. 112/1998, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali

Articolo 11-sexies, commi 1 e 2 (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)

Vengono previste eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (ex IPAB) e quindi questi enti vengono inclusi nell'ambito del Terzo Settore.

Attualmente le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale. La legge in commento prevede un'eccezione a tali limitazioni, e dunque il divieto non vale per le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (ex IPAB).

Viene inoltre modificato anche l'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale prevede l'elenco degli enti che non ricadono nell'ambito di applicazione del Codice. In particolare, non sono enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile. Esclusi dall'ambito di applicazione della norma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. La modifica esclude dall'ambito di applicazione del Codice del Terzo settore le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (ex IPAB) che sono incluse fra gli enti del Terzo settore.

L'intervento normativo sugli istituti ex IPAB è dovuto dal fatto che la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori degli enti ex IPAB viene considerata come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza

della cittadinanza, e non come mandato fiduciario con rappresentanza ed escludendo sempre qualsiasi forma di controllo da parte della stessa rappresentanza.